SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1962

(177^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici - integrazioni ed aggiunte » (1030-D) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE						Pag	ζ.	322	29,	3231
BERTOLI .										3231
DE LUCA										3231
MARIOTTI										3231
OLIVA, rela	ιtο	re						323	80	3231

La seduta è aperta alle ore 18,25.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Mott, Oliva, Parri. Pesenti, Roda, Spagnolli e Valmarana.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici - integrazioni e aggiunte » (1030-D) (Modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamenti di valore nei trasferimenti di fondi rustici integrazioni ed aggiunte», modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

177^a SEDUTA (30 ottobre 1962)

O L I V A, relatore. Il disegno di legge al nostro esame ha una lunghissima storia, tanto è vero che il relativo stampato è arrivato alla lettera D. Si tratta di un disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi, che ha ricevuto la nostra prima approvazione, poi è stato modificato dalla Camera dei deputati; quindi il Senato lo ha nuovamente modificato accettando in parte le modifiche della Camera e in parte ritornando al testo che era stato precedentemente approvato. Ma la Camera dei deputati lo ha modificato nuovamente insistendo in particolare per la eliminazione di un periodo che invece era stato espressamente voluto dalla nostra Commissione come è stato a suo tempo spiegato dal relatore senatore Bergamasco, che mi ha, anzi pregato di sostituirlo — data la sua odierna assenza - nell'incarico di relatore.

L'ultima parte del primo comma dell'articolo 2, dove è detto testualmente, nel testo approvato dal Senato: « In questo caso, l'ufficio non è tenuto a contenere la valutazione nei limiti del valore risultante dall'applicazione al reddito catastale dei moduli fissi », è stata soppressa dalla Camera.

Voi sapete che il disegno di legge in esame, in definitiva, nelle intenzioni del senatore Trabucchi, era stato presentato al fine di dare la possibilità di riparare agli inconvenienti derivanti dall'applicazione dei moduli fissi nell'accertamento dei valori in occasione del trasferimento di fondi rustici, essendosi notato che, particolarmente in Toscana, l'applicazione di questi moduli fissi, anzichè portare a un valore medio, di fatto portava a un valore superiore al reale, mentre le vecchie norme modificate avrebbero consentito un'imposta minore. Per ovviare a tale non voluta conseguenza, l'articolo 1 del testo in esame, che la Camera ha finalmente approvato nel testo già da noi approvato, stabilisce che « le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044 e rispettivamente di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ».

Con ciò, insomma, si dà al contribuente la possibilità di accettare l'applicazione dei moduli fissi o di chiedere invece un accertamento in base alle vecchie norme.

Col primo comma dell'articolo 2, che nella prima parte è stato approvato anche dalla Camera, si è poi stabilito che, nel caso in cui il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi avente per oggetto fondi rustici abbiano dichiarato per questi un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1 della legge numero 1044, del 1954, se non venga accettato l'accertamento di valore determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge stessa, e comunque se gli interessati esplicitamente abbiano richiesto, nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione, o richiedano, ricorrendo contro l'accertamento, che la tassazione si effettui sul valore reale, l'accertamento si effettui secondo le norme contenute nel regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639 e successive modificazioni ed aggiunte.

In questo caso (si aggiungeva da noi — cioè nel nostro testo, nel periodo soppresso dalla Camera, cui ho accennato — e si è sempre insistito su tale punto) l'ufficio non è tenuto a contenere la valutazione nei limiti del valore risultante dall'applicazione al reddito catastale dei moduli fissi.

Il proponente senatore Trabucchi ha lungamente insistito su questo concetto, di dare cioè al contribuente la possibilità, per non essere danneggiato dai moduli fissi, di un trattamento diverso. Quindi, se il contribuente vuole rischiare, può rinunciare al vantaggio dei moduli fissi, ma in tal caso deve anche rischiare, naturalmente, un accertamento che potrebbe in definitiva essergli più gravoso.

La Camera dei deputati, invece, è stata tassativa nell'insistere che i moduli fissi debbano essere una conquista e che perciò, se si dimostrano inefficaci in sede di applicazione, si debba permettere al contribuente di

177a SEDUTA (30 ottobre 1962)

chiedere l'accertamento del valore reale. Che se poi dovesse anche risultare superiore a quello derivante dall'applicazione dei moduli fissi, allora ci si dovrà fermare sempre secondo la Camera — ai moduli fissi.

Il Senato, a questo punto, deve dunque decidere se convenga sostenere il nostro punto di vista e in tal caso rimandare il provvedimento alla Camera. Dico subito che la Camera ha cercato di scoraggiare un illecito o sleale ricorso a questo nuovo meccanismo, mediante l'aggiunta all'articolo 2 di un ultimo comma in cui è detto: « Quando la Commissione di primo grado ritenga che il valore reale superi di oltre il 20 per cento il valore risultante dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, si applicano i disposti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » e cioè la mancata accettazione del sistema dei moduli fissi comporta, in certo modo, una penitenza... ».

DE LUCA. Il rischio è costituito dalla perdita dei benefici inerenti al concordato.

OLIVA, relatore. Precisamente. Penserei quindi di approvare il testo della Camera così com'è, poichè se ci dilunghiamo in ulteriori discussioni non facciamo che danneggiare gli interessati.

BERTOLI. Mi pare che l'ultimo comma aggiunto dalla Camera costituisca una ritorsione. Se uno vuole che la valutazione sia fatta sul valore reale è perchè crede che il modulo fisso dia luogo ad una valutazione superiore...

O L I V A, relatore. Per ragioni pratiche non si può incoraggiare la presentazione di ricorsi che si concludono spesso con un nulla di fatto. Non bisogna favorire la litigiosità...

MARIOTTI. La Commissione tributaria, se ritiene che il valore reale sia maggiore di quello calcolato in base al modulo fisso, farà fare una nuova perizia, ai fini dell'applicazione di una tassazione adeguata. Con i moduli fissi certamente si risparmia tempo e si ottiene uno snellimento nel lavoro.

O L I V A, relatore. Bisogna altresì tenere presente che la Camera ha soppresso l'articolo 3, che noi avevamo invece approvato, e in cui si escludeva comunque il concordato nel caso che si accertasse un valore reale superiore al valore determinato in base ai moduli fissi. Questo articolo viene soppresso, e sostituito col comma aggiuntivo all'articolo 2, di contenuto più limitato.

Il vostro relatore, per chiudere la partita e per realizzare quello che è lo scopo principale del proponente, cioè la possibilità di rimediare ad alcuni inconvenienti cui dà luogo l'applicazione delle norme vigenti in materia, propone di approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Vengo in questo momento avvertito che il Ministro Trabucchi — il quale aveva promesso di giungere al Senato con qualche minuto di ritardo — non può per ora muoversi dalla Camera.

Desidererei pertanto sapere dal relatore se il testo approvato dalla Camera è stato concordato e se il ministro Trabucchi ha dato la sua approvazione alla definitiva stesura del disegno di legge.

O L I V A, relatore. La prima volta il ministro Trabucchi non era d'accordo, ma la seconda volta egli si dichiarò soddisfatto degli emendamenti.

PRESIDENTE. Pregherei tuttavia la Commissione, per un riguardo ed anche per correttezza nei confronti del ministro Trabucchi, di rinviare l'approvazione del disegno di legge che porta il suo nome ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge e rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,45.

Dott. Mario Caroni